

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prot. n. 744/67 CG

N

Nullitatis matrimonii

$$(X - Y)$$

Infrascripti Cardinales, Membra Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, in sede eiusdem Tribunalis, die 8 maii 1971, congregati ad decidendam causam nullitatis matrimonii inter D. num X et D.nam Y, die 25 septembris 1948 in loco Z, in Paroecia W, initi, proposito dubio: An constet de nullitate matrimonii, ex capite vis et metus mulieri conventae a matre incussi, in casu respondendum decreverunt atque respondent:

Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii ex capite vis et metus mulieri conventae a matre incussi, in casu .

Sign. ti) Dinus Card. STAFFA, *Praefectus et Ponens*.

Paulus Card. MARELLA

Aloisius Card. TRAGLIA

Caesar Card. ZERBA

Aegidius Card. VAGNOZZI

In Audientia, die 15 maii 1971 infrascripto impertita, SS.mus D.N. Paulus, Divina Providentia PP. VI, habita relatione superioris decisionis, nihil ob stare declaravit quominus eadem publicetur et ab omnibus quibus spectat ad normam iuris executioni mandetur.

Ex aedibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, die 17 maii 1971.

(Sign.ti) Dinus Card. STAFFA, *Praefectus*

J. M. PINNA *Secretarius*

Voto

Species facti

1. Il 25 settembre 1948 il Sig X contrasse regolare matrimonio canonico con la Sig.na Y, allora in età di soli 15 anni. Dopo appena tre mesi, la convivenza fu definitivamente interrotta e [*pars conventa*] Y ritornò alla casa materna, da dove, datasi all'arte scenica passò a convivere *more uxorio* con il noto produttore cinematografico Sig. Z, cittadino W di religione V, dal quale ebbe anche una figlia di nome Q.

2. Con libello 29 gennaio 1959, X accusò di nullità il proprio matrimonio con Y presso il Tribunale A, competente *ratione domicilii conventae*, e nel 1967 ottenne la doppia sentenza conforme dichiarativa di nullità, in prima istanza il 10 gennaio 1967, in seconda istanza il 13 aprile dello stesso anno, ob *metum mulieri a matre incussum*.

Il Difensore del vincolo non ritenne opportuno appellare, per cui la sentenza, resa esecutiva nei termini di legge, dopo la prescritta revisione da parte della Segnatura Apostolica, ottenere regolarmente gli effetti civili, a norma del Concordato, presso la competente Corte do Appello di B.

3. In data 12 giugno 1967, il Signor Z esacerbato per l'abbandono subito da parte della Y, fidanzatasi nel frattempo con un giovane studente universitario, *certo certius ut mulierem pro derelictione ulcisceretur*, (V. Decreto Rotale, Sommario p. 54), presentò formale denuncia, indirizzata al Decano della S.R.Rota, sostenendo che la causa X - Y era stata un'abile montatura architettata dalla Y stessa per essere libera di passare ad altre nozze.

Il Difensore del vincolo, al quale il Decano del S. Tribunale aveva trasmessa la denuncia col mandato d'inquisire in merito e poi riferire circa il da farsi, dopo regolare escussione del denunciante e di altri cinque testi e dopo regolare acquisizione di numerosi - così è scritto nel Decreto Rotale - documenti, chiese *formaliter et expresse* il nuovo esame della causa e la costituzione del Turno che decidesse in merito all'incidente preliminare sollevato dalla sua richiesta.

Il Turno investito del compito esaminò la questione sulla base delle sole *animadversiones* del Difensore del vincolo e dell'istruttoria da lui effettuata ed emanò la sua decisione con il Decreto del 22 luglio 1967, ordinando che la

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

causa X - Y *etsi duplici sententia conformi, assumptioni actoris favorabili, definita, iterum pertractetur.*

È da notare che l'incidente risulta così trattato e risolto giudizialmente senza previa citazione della parte interessata (la Y) e previa costituzione del formale contraddittorio, nonché senza 1a pubblicazione degli atti e il regolare scambio delle difese.

La decisione fu comunicata al Patrono della Y tre mesi dopo, il 14 ottobre 1967, tramite il Tribunale A.

4. Contro il decreto della S.R.Rota, rubricato *Praeliminaris vel incidentis: de nova causae propositione*, il quale, benché intitolato *decreto* ha però la veste formale e il valore di sentenza interlocutoria, con ricorso in data 28 ottobre 1967, il Procuratore e Patrono della Sig. ra Y, ha proposto, presso questo S. Supremo Tribunale:

a. in via principale: querela di nullità, perché il detto decreto rotale sia dichiarato *nullum nullitate quidem insanabili* per violazione del diritto di difesa;

b. in via subordinata, qualora cioè non fosse accettata la tesi della nullità insanabile, ha chiesto il beneficio della *restitutio in integrum*, a norma del can. 1905, § 2, n. 4, *ob legis praescriptum evidenter neglectum*;

c. in ogni caso, supposto che la questione debba essere rimessa al Tribunale della S.R.Rota, per la rinnovazione del giudizio incidentale o per la *retractatio causae*, egli solleva l'eccezione di sospetto nei confronti dei Giudici rotali che hanno giudicato in merito all'incidente e, a norma del can. 1615, § 1, chiede la loro sostituzione.

In iure

1. Principio del contraddittorio e tutela del diritto di difesa

5. Anche il nostro processo canonico, così come i processi di tutti gli ordinamenti laici, è regolato dal principio del contraddittorio, che suole esprimersi con la nota formula *audiatur et altera pars*. È chiamato anche il principio dell'uguaglianza delle parti (*coram iudice*).

In termini generali, il principio sta a significare che il giudice non può giudicare senza avere prima sentito ambedue le parti, non può cioè in verun caso passare alla trattazione della causa senza previa costituzione di regolare contraddittorio tra le parti stesse mediante regolare citazione della parte avversaria contro cui è diretta la pretesa dello attore, né può comunque procedere, anche nel decorso della trattazione, *inaudita parte cuius interest*,

ogniquale volta sia in gioco, sotto qualsiasi aspetto, l'interesse alla difesa della parte stessa.

Si tratta di un vero principio di diritto naturale, in quanto riproduce ed attua in concreto, nel processo, una naturale e fondamentale garanzia di giustizia, il diritto alla difesa.

La difesa, infatti, è un diritto naturale prima ancora che positivo, un diritto primario della persona umana, il quale per ciò stesso non patisce eccezioni ed è assolutamente inviolabile in ogni momento e grado di processo. Come tale, esso deve essere rispettato sempre, sotto il profilo non solo formale, ma anche sostanziale, di modo che a entrambe le parti sia sempre garantita la possibilità di svolgere pienamente la difesa delle proprie ragioni, e deve essere rispettato in modo assoluto, pena la nullità degli atti posti in contrasto con esso. È un diritto espressamente garantito da tutte le costituzioni moderne e come tale ne è pacifica la tutela nella prassi giurisprudenziale di tutte le nazioni, al punto che, se per ipotesi esistesse nel singolo codice una norma il cui contenuto offendesse in pratica il diritto della difesa, questa norma dev'essere dichiarata incostituzionale.

6. Nel nostro diritto processuale canonico, il principio del contraddittorio, quale espressione concreta del diritto di difesa, risulta recepito in pieno. La citazione, infatti, in quanto diretta a determinare il primo incontro dei litiganti nella contestazione della lite - definita per l'appunto come *formalis conventi contradictio petitioni actoris* (can. 1726) - rappresenta effettivamente l'instaurazione del contraddittorio e si giustifica da sé per l'inderogabile necessità di rendere possibile alla parte avversaria il pieno esercizio del diritto di difesa. Come tale, la citazione è concepita come *conditio sine qua non* della valida costituzione del rapporto processuale e della validità del suo decorso, così che qualora fosse stata omessa o non legittimamente intimata, si ha la nullità degli atti e della stessa sentenza (can. 1723, 1894, n. 1).

A questo punto è necessaria una precisazione. L'omissione della citazione, come pure il difetto di legittima intimazione e il vizio intrinseco di carenza nel contenuto regolare (can. 1723), determina la nullità sanabile di cui al can. 1894, n. 1. Ciò si verifica, ovviamente, quando, non ostante l'omissione o l'intrinseca invalidità della citazione, la parte ha avuto ugualmente la possibilità di essere presente al giudizio e di esercitarvi il suo diritto di difesa. Ma se il difetto di valida citazione ha determinato l'assenza costante della parte e la costante sua impossibilità di difendersi, allora la cosa è ben differente. In tal caso, la nullità è evidentemente insanabile, perché la violazione del diritto di difesa ha viziato *ipso iure naturae* gli atti e l'intero processo, determinandone la nullità

complessiva. Per conseguenza è del tutto assurdo parlare, in tal caso, di sanabilità.

Unico rimedio è la ripetizione del giudizio, come nei tre casi di nullità insanabile contemplati dal Codice nel canone 1892.

7. Il rapporto processuale, una volta costituito sulla base del contraddittorio, dovrà essere mantenuto sulla stessa base e con la garanzia delle stesse sanzioni di nullità per tutto il suo decorso, fino alla sua estinzione. Così, al giudice non sarà lecito provvedere, decretare, decidere o compiere comunque atti di rilievo che interessino il diritto di difesa di una o di ambedue le parti, senza previo ascolto della parte o delle parti interessate.

Al riguardo non si conoscono eccezioni. Neppure il caso della contumacia costituisce eccezione, perché il contumace essendo stato legittimamente citato (can. 1729, § 1, 1842, 1843) ed avendo avuto regolare comunicazione della formula del dubbio concordata, in sua assenza, dal giudice *ex officio*, ha avuto tutta la possibilità di svolgere il suo diritto di difesa.

In particolare, anche per quanto concerne le cause incidentali, non si conosce deroga alla legge del contraddittorio e al rispetto del diritto di difesa. Il nostro legislatore stabilisce infatti, che il giudice, *libello vel petitione verbali receptis*, non possa passare alla trattazione dell'incidente se non *auditis partibus* (can. 1839) e ciò senza distinzione, sia che si tratti di incidente da definirsi *iudicii forma servata*, sia che si tratti di incidente da risolversi *mero decreto* (can. 1840, § 1). È da ricordare, inoltre, che quando si tratti di incidente da definirsi *iudicii forma servata*, la garanzia dello *auditis partibus* vale ugualmente per tutto il discorso (sic) della trattazione, essendo espressamente stabilito dal legislatore che la trattazione di tali incidenti sia regolata dalle stesse norme che regolano la trattazione della causa principale (can. 1840, § 2; *Instructio* (sic) "Provida Mater" art. 189, § 1, 191, 192, 195; *Normae S.R.Rotae*, artt. 111, 112).

8. Il principio del contraddittorio, in quanto tutela del diritto di difesa, acquista, per ultimo, un rilievo particolare nelle norme canoniche che impongono al giudice la pubblicazione degli atti della istruttoria prima di concludere la causa (cann. 1858, 1861 § 2), tanto dell'istruttoria principale quanto delle istruttorie supplementari resesi eventualmente necessarie dopo la conclusione in causa (can. 1861). In ambedue i casi, la pubblicazione degli atti è disposta dalla legge a salvaguardia del diritto di difesa della parte avversaria, che deve essere udita ed avere una congrua disponibilità di tempo *ut novas probationes cognoscere et se defendere possit*, con la sanazione della nullità degli atti e dell'intero processo qualora la pubblicazione non fosse stata effettuata: *aliter iudicium nullius est momenti* (can. 1861, § 2).

Anche per i casi in cui la sanzione di nullità non risultasse espressamente stabilita dal legislatore, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammettere che la nullità si verifica ugualmente *ipso iure naturae* in quanto il diritto di difesa *nititur iure naturali* (cf. *Sentenza* rotale, 26 febbraio 1964; *Decisiones*, vol. XLVI, 1964, 175-176; v. pure: *Decretum, coram* Caiazzo, 5 apr. 1949).

Si può anzi senz'altro ritenere che qualora esistesse nel nostro Codice una norma che escluda od offenda il libero esercizio del diritto di difesa in contrasto con i principii più sopra esposti, tale norma può e dev'essere ritenuta nulla ed inesistente.

2. Proponibilità e trattazione delle cause incidentali.

9. Secondo la definizione riportata dal Codice nel can. 1837, è incidentale quella causa o questione, connessa con la principale, che sia proposta *incepto saltem per citationem iudicio*.

La dottrina e la giurisprudenza sono però d'accordo nell'ammettere la possibilità di vere questioni incidentali anche prima della citazione, ad es. le questioni che sorgono per il rigetto del libello, per la morosità del giudice negligente, per il diniego del gratuito patrocinio, ecc. (cf. ROBERTI, *De Processibus*, ed. 1926, n. 394, 120-121). Sono i così detti incidenti preliminari.

Il Codice rimette alla discrezionalità del giudice il decidere *utrum incidens quae excitetur quaestio, definienda sit iudicii ordine servato, an mero decreto* (can. 1840, § 1). Tale discrezionalità tuttavia non può essere interpretata come mero arbitrio, essendo essa consentita al giudice con l'espressa clausola limitativa: *attenta rei qualitate et gravitate* (ibi), come facoltà, cioè, il cui esercizio dipende dall'oggettiva gravità o meno dell'incidente. Per conseguenza, ove la questione risultasse oggettivamente grave per qualità o quantità, più ancora se essa risultasse pregiudiziale nei confronti della principale, non sarà lecito al giudice dirimerla *mero decreto*, ma sarà tenuto ad osservare la procedura formale ordinaria, cioè con istruttoria formale (can. 1840, § 2). La differenza, infatti, tra le due procedure sta precisamente in questo, che nella prima (*iudicii forma servata*) l'istruttoria formale è resa inderogabile dalla natura e gravità della questione, mentre nella seconda (*mero decreto*) l'istruttoria è ritenuta superflua perché tale gravità non sussiste.

Da tutto ciò consegue, argomentando a posteriori, che qualora si desse l'ipotesi (come nel caso in esame) di un incidente preliminare effettivamente risolto *iudicii forma servata*, cioè con istruttoria formale, non può logicamente dirsi che l'incidente sia stato deciso *mero decreto*, né 1a decisione può essere rubricata come *decretum*. Anche se il giudice ha qualificata, in tal caso, la sua decisione come *decretum*, questo decreto mantiene evidentemente il valore ontologico e l'efficacia processuale di una vera sentenza interlocutoria. È quanto si verifica nella fattispecie in esame.

Comunque, è da tenere ben presente, come è stato più sopra rilevato, che in ambedue le procedure il giudice non può procedere se non *auditis partibus* come stabilisce il canone 1839, e che in ogni caso il procedere *inaudita parte cuius interest* costituisce flagrante violazione del diritto di difesa.

3. Intervento di terzo in causa

10. Dagli atti risulta che il Signor Z, a mezzo del suo patrono Avv. W, si è costituito come terzo interveniente nel nuovo giudizio per la *retractatio causae* richiesta dal Difensore del vincolo e decretata dal Turno rotale. Si allude evidentemente ad un intervento volontario adesivo, *ad adiuvandum*, a sostegno cioè del Difensore del vincolo costituitosi parte contro le parti X - Y.

In proposito è da tenere presente che in dottrina i presupposti o condizioni dell'intervento adesivo sono:

1. *La pendenza della lite*. L'intervento infatti non è altro che una forma particolare di litisconsorzio successivo, che si determina cioè nel decorso del processo.

2. *L'interesse ad intervenire*. Soltanto *is cuius interest* può intervenire in causa (can. 1852). È noto che l'interesse dell'interveniente adesivo ha un'accezione alquanto più vasta di quello dell'interveniente principale. Comunque, deve trattarsi sempre di un interesse *proprio e particolare* dell'interveniente, *connesso* con l'interesse della parte adiuvata e *incompatibile* con l'interesse o meglio con la vittoria della parte avversaria. Soprattutto, è ovvio che deve trattarsi di un interesse legittimo (*secundum legem*), tale cioè da poter essere protetto dalla legge canonica. Un interesse immorale o comunque *contra legem* non può essere qualificato per l'intervento di terzo in causa.

In fatto

11. Dopo l'ampia esposizione ed illustrazione fatta fin qui delle motivazioni *in iure*, le motivazioni *in facto*, pur non rendendosi superflue, potrebbero essere ridotte alla semplice deduzione delle conclusioni.

Dagli atti, infatti, risulta fin troppo evidente che nella definizione dell'incidente preliminare si è proceduto costantemente, dal principio alla fine, *inauditis partibus*, senza citazione delle parti interessate (X-Y), senza regolare contraddittorio, senza pubblicazione e comunicazione degli atti e senza il rituale scambio delle difese, facendo mancare al procedimento il carattere fondamentale ed essenziale di *legitima disceptatio* nonché di *legitima definitio* (can. 1552, § 1).

Ciò premesso, è altrettanto fin troppo evidente, da quanto chiarito sopra, che gli atti e l'intero procedimento sono viziati intrinsecamente e sostanzialmente di vizio di nullità e che, per conseguenza, il Decreto rotale impugnato è certamente, senza ombra di dubbio, nullo in modo assoluto, *et quidem* nullo di nullità insanabile, dato che il difetto di citazione ha determinato l'assenza delle parti per tutta la durata del processo.

Tanto basterebbe agli effetti del compito affidatoci. Ciò non ostante, s'incontrano nella fattispecie alcuni dettagli di fatto che meritano, anzi esigono, di essere chiariti.

12. Leggendo gli atti, si resta penosamente sorpresi e perplessi nel dover prendere atto che i Rev. mi Giudici della S.R.Rota abbiano potuto procedere nella risoluzione di un incidente di tanta portata, quale quello qui rubricato, trascurando completamente quelle elementari inviolabili garanzie di legge che sono i capisaldi indeclinabili di ogni procedimento, pur non ignorando - e non poteva essere diversamente - che tali garanzie, in quanto dirette precipuamente alla tutela del sacrosanto diritto di difesa, erano munite della sanzione di nullità degli atti e dell'intero procedimento, sia per espresso prescritto della legge positiva, sia per inderogabile esigenza del diritto di natura, del quale il diritto di difesa è una delle più rilevanti ed essenziali espressioni.

In base a talune risultanze, vien fatto di pensare che i Rev.mi Giudici abbiano ritenuto di poter girare l'ostacolo rubricando la loro decisione con l'appellativo di *Decretum*, nell'intento di conferire così al procedimento il carattere di procedura *mero decreto*. Ma, a parte che ciò non corrisponde in effetti all'oggettiva verità - perché in realtà avendo adibito l'istruttoria formale, con escussione del denunciante e di ben cinque altri testi e con l'acquisizione agli atti di *complura documenta*, hanno realmente proceduto *iudicii forma servata*, con la conseguenza che il *Decretum* ha in realtà il valore di vera sentenza interlocutoria - essi non potevano ignorare la prescrizione del can. 1839 che impone, anche nella procedura *mero decreto*, di citare e ascoltare anzitutto le parti interessate. Meno ancora potevano ignorare il prescritto, anche più esplicito al riguardo, delle *Normae* del loro S. Tribunale che così si esprimono *Petitio* (con la quale viene sollevato un incidente) *notificetur parti adversae*,

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

cui breve quoddam temporis spatium ad respondendum assignatur (art. 107, § 1).

In ogni caso, non possiamo credere che sia sfuggita loro la particolare importanza e l'eccezionale gravità del caso, che imponeva loro di procedere con i piedi di piombo, con la più scrupolosa osservanza delle forme e con tutte le garanzie richieste dalla legge per la validità degli atti, che imponeva, in altre parole, l'uso della procedura formale, cioè *iudicii forma servata*. Anche qui, il prescritto delle (sic) *Normae* è anche più chiaro ed esplicito del dettato del Codice. Si legge infatti: *Qui alter solutionis modus (per merum decretum) servetur potissimum in quaestionibus minoris momenti aut difficultatis* (art. 110).

Era forse questa una questione incidentale *minoris momenti e minoris difficultatis*? Sarebbe far loro un grave torto l'ammetterlo. In effetti, si trattava di decidere sull'ammissione di una richiesta del Difensore del vincolo per una *retractatio causae ex officio*, il che è sempre per se stesso cosa grave e non scevra di difficoltà. Più ancora, si trattava di richiamare in esame una doppia conforme emessa da un Tribunale che gode meritata fama di capacità tecnica, già regolarmente revisionata da questo Nostro Supremo Tribunale e già deliberata dalla competente Corte di Appello e già in possesso, pertanto, degli effetti civili. È questa una questione *minoris momenti aut difficultatis*?

Ancora. Con l'ammissione della richiesta del Difensore del vincolo, si trattava di dar credito ad una denuncia il cui proponente mancava assolutamente di specifica attendibilità, essendo cosa di dominio pubblico, nota *lippis et tonsoribus* per la clamorosa propaganda fattane dai giornali di tutti i paesi, che il Signor Z è mosso, nei confronti della Y da profondo risentimento e da insanabile astio e desiderio di vendetta per essere stato da lei abbandonato per fidanzarsi con quel giovane studente col quale intende passare a regolari nozze anche *in faciem Ecclesiae*. Altro che problema di coscienza, come ha preteso ammantare la sua denuncia. Secondo il can. 1757, § 2, n. 3, sono dichiarati inammissibili, in quanto *suspecti*, i testi che risultano *publici gravesque partis inimici*. Questa norma deve rendere per lo meno cauti nell'ammettere una denuncia da parte di chi è pubblicamente noto come *gravis inimicus* del denunciato.

Con ciò non s'intende affermare che la denuncia dev'essere *sic et simpliciter* respinta. Non saremo noi, in veste di Promotore di giustizia, a chiedere questo. Se la *molitio causae* c'è stata, morale e giustizia esigono che la *retractatio* abbia corso. S'intende solo chiarire le dimensioni di gravità con le quali il caso si presentava ai Giudici rotali, per precisare che non si trattava di una questione incidentale *minoris momenti aut difficultatis*, ma di una causa molto grave e

difficile, che perciò stesso doveva essere trattata *iudicii forma servata* col rispetto di tutte le forme e di tutte le garanzie di legge.

13. Ancor più sorpresi e perplessi si rimane constatando, in base agli atti, che l'omissione delle garanzie, che tutelano il diritto della difesa, fu fatta di proposito, pur valutando la illegalità della procedura. Leggiamo nel Decreto: *Attamen infrascripti Patres, quamvis sat gravia collegissent subornationis (sic) et molitionis causae, non decrevissent novam causae propositionem seu novum eiusdem examen, nisi eadem (indicia subornationis [sic] testium et molitionis causae) antea obiecta fuissent partibus*. E la scusa per non aver ottemperato in questo a precisi prescritti di legge positiva e naturale che, violando il diritto di difesa alle parti ignare perfettamente di quanto doveva loro assolutamente contestarsi, viziava di nullità insanabile la loro decisione, è questa: *Id praestare omiserunt, quia post edictum (ordinanza) Curiae Appellationis B erat periculum in mora*. Non è detto quale fosse questo *periculum in mora*, ma è fin troppo evidente che il pericolo temuto era quello di non giungere a soddisfare la fretta del Signor Z, il quale temeva che, nelle more, la Y potesse giungere a celebrare le nozze con il suo giovane fidanzato. E questa era, in realtà, la vera ragione della denuncia.

Penso, anzi sono convinto, che se i Rev. mi Giudici rotali avessero potuto leggere la deposizione della Y, che è agli atti di questo nostro Tribunale - e l'avrebbero potuta leggere se avessero fatto il loro dovere di citare in tempo la Y e comunicare ad essa gli atti - non sarebbero passati, almeno con tanta facilità, alla decisione da loro presa.

14. Un'altra ragione portata dai Rev.mi Giudici per giustificare la omessa citazione delle parti con la conseguente omessa contestazione, ad esse, dei capi di accusa contro di loro mossi dalla denuncia, è 1a seguente [...] *sed retractationem causae decernendam satis superque erat legere sententias latas*, in quanto pronunciate "quamvis levissimae tantummodo collectae essent probationes de metu a matre filiae incusso". E il Difensore del vincolo, citato anche nel Decreto, calca pesantemente la misura: *Ad eam perlegendam, Amplissimi Patres, Vos remittimus vehementi confusi rubore quod in foro ecclesiastico eiusmodi edantur decisiones*. Segue, sempre da parte del Difensore del vincolo riportato nel Decreto: *Nullam assertorum recogitationem, nullam actorum aestimationem, nullum iudicium cogitatum ibidem invenies, praeter materiale iuxtapositionem depositionum partium testiumque*. Si noti tuttavia che con ciò si colpisce la sentenza di primo grado, mentre la incriminabile, caso mai, era quella d'appello che è quella che fa stato. Di questa si dice soltanto: *facta non recte perpendit* (Ibid.).

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

È veramente penoso, molto penoso, leggere queste pesanti espressioni quando si è convinti che le relazioni tra Tribunale e Tribunale devono essere improntate al rispetto reciproco e alla leale e sincera comprensione e collaborazione.

È superfluo sottolineare che le accuse e pesanti espressioni del Difensore del vincolo e dei Rev.mi Giudici rotali non solo chiamano la causa in modo brusco l'onorabilità del Tribunale A, ma colpiscono anche l'operato di questo nostro Supremo Tribunale che ha revisionato e approvato la sentenza incriminata.

Anche qui, nella nostra veste di Promotore di giustizia, dobbiamo ammettere senz'altro che, se dette accuse rispondono a verità, la *retractatio* diviene inevitabile, così come è richiesto dalla retta amministrazione della giustizia, pur non approvando la forma virulenta usata nella denuncia contenuta nel Decreto.

Ma, se non fossero vere, se non rispondessero a verità?

Abbiamo voluto leggere e personalmente esaminare la sentenza d'appello del [Tribunale] A, quella cioè resa esecutiva nel caso. Ebbene, in coscienza dobbiamo dire di non poter essere, almeno in tutto, dello stesso parere del S. Tribunale della Rota. A nostro sommosso avviso, la sentenza, pur potendo essere alquanto più ragionata nello sviluppo di alcuni aspetti della causa, deve essere ritenuta ben redatta nella forma e sufficientemente motivata in diritto e in fatto per quanto riguarda il contenuto.

Ciò non esclude, naturalmente, che i Giudici del [Tribunale] A possano essere stati ingannati e che in buona fede si siano prestati alla montatura.

15. Il Sig. Z ha chiesto, a mezzo del suo patrono, di essere ammesso quale terzo interveniente in causa, nel nuovo giudizio per la *retractatio* (can. 1852)

A nostro sommosso avviso, il Signor Z non può essere ammesso come terzo interveniente, per le seguenti ragioni:

1° perché non esiste ancora pendenza di lite (can. 1852 § 1), non essendo stata fatta ancora la citazione delle parti (can. 1725, n. 5);

2° perché per parte del Signor Z, l'interesse ad intervenire non è un interesse canonicamente qualificato. Secondo il Patrono, *Praecipuum interesse - quod movet Z quodque ei cordi est summopere est filiolum suum tueri, eidem invigilare eiusdemque bono, tum materiali cum spirituali, consulere*, il qual bene *praeprimis postulat ut puellula quam citius subtrahatur ab exclusivo pernicioso influxu matris, etc.* Ma questo interesse, oltre non essere un interesse proprio e particolare del Sig. Z, manca del nesso di incompatibilità con l'interesse della parte avversaria, rendendosi perciò stesso insussistente, perché anche nella ipotesi che il matrimonio X - Y venisse dichiarato ancora valido, il Signor Z non ne consegue né un danno, né un vantaggio, restando immutata la

situazione legale della bambina che il «magistrato italiano ha assegnato alla madre Y: direi anzi che il Signor Z, lungi dall'evitare in tal caso un danno o conseguire un vantaggio, verrebbe a darsi la zappa sui piedi, in quanto con la eventuale dichiarazione di validità civile e religiosa del matrimonio della Y col X, il magistrato italiano verrebbe ad avere un nuovo motivo, ben più forte, per confermare l'assegnazione della bambina alla madre.

Altro motivo d'interesse, secondo il Patrono, sarebbe *ut salva tectaque faciat sua iura paterna, quae Y ei contendere audet, etc.* Anche qui, vale a pennello quanto detto sopra. Non si tratta di un interesse proprio e personale del Signor Z, né di un interesse connesso per incompatibilità con l'interesse dell'avversario. Quale diritto e quale interesse ha il Sig. Z sulla bambina, che non sia il diritto e l'interesse anche della Y? Se lui è il padre, lei è la madre. La vittoria nel nuovo giudizio per la *retractatio*, non muta la situazione legale e non costituisce per lui né un guadagno, né un danno (relativamente alla situazione della bambina): il danno, cioè, ci sarebbe, ma proprio nel senso inverso dell'interesse asserito, in quanto il magistrato avrebbe nuove ragioni per mantenere l'assegnazione fatta. Senonché, in questa faccenda il Signor Z ha veramente un interesse, l'interesse che s'identifica con il movente della denuncia: la vendetta contro la donna che l'ha tradito, l'intento d'impedirle di passare a nozze regolari con il giovane col quale si è fidanzata. Lo ammettono apertamente il Difensore del vincolo e i Rev.mi Giudici rotali: *Attamen infrascriptum haud fefellit difficultas quaedam veluti praeiudicialis* (ad ammettere la denuncia), *quae prima fronte videretur funditus evertere, tamquam suspectissimam, denuntiationem, quae locum dedit huic quaestioni. Etenim, agendi ratio domini Z hodie facile tribui potest simultati et odio et vindictae contra dominam Y seu mulierem conventam.*

È proprio così. Questo il movente, questo l'interesse, il solo vero interesse del Signor Z. Ma questo non è un interesse canonicamente qualificato, né giuridicamente rilevante, perché interesse illegittimo, immorale.

Conclusione

16. Il Decreto rotale, qui rubricato, è certamente, senza ombra di dubbio, nullo di nullità insanabile, per omessa citazione, difetto di contraddittorio e di *legitima disceptatio* e conseguente flagrante costante violazione del diritto di difesa per l'intero decorso del procedimento.

Per conseguenza.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

1 .Il ricorso della Signora Y con la proposta querela di nullità va accolto senz'altro;

2. In via subordinata, benché l'ipotesi non sia necessaria, il richiesto beneficio della *restitutio in integrum* contro 1a decisione rotale, va pure accolto.

È fin troppo evidente che, nel caso, il *legis praescriptum evidenter neglectum fuit* (can. 1905, § 2, 40);

3. l'eccezione di sospetto contro il Turno che ha emanato il Decreto impugnato, è pienamente giustificata e va accolta, di conseguenza, la domanda della Y, perché, nel giudizio eventuale per la *retractatio*, il Turno sia mutato.

Roma, gennaio 1970

P. Zaccaria VARALTA, *Promotore di Giustizia*

IURISPRUDENTIA: PROT. N. 744/67 CG

